

STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA – Onlus

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE E SCOPI

ART. 1 – L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA – Onlus ha sede in Firenze, via dei Pescioni n. 3, presso il Centro medesimo. Essa opera ai sensi del Codice Civile, della Legge n. 266/91 e Leggi regionali attuative in materia di volontariato e del D. L.vo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 2 – L'Associazione agisce nell'ambito della Regione Toscana e si propone, in collaborazione con il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, fondato dall'Arcivescovo di Firenze, Giovanni Benelli, nel 1978, in collaborazione con il Movimento dei Focolari, di:

- a) operare nel campo dell'assistenza agli studenti di tutti i livelli scolastici e universitari, in particolar modo stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo, per favorire, durante il periodo degli studi, le condizioni migliori possibili di alloggio, di assistenza economica, legale e sociale in genere. A tale scopo promuove un Servizio Sociale, con sportello aperto al pubblico di ascolto e pronta accoglienza, particolarmente orientato ad interventi relativi a situazioni di bisogno (contributi mensa, alloggio, viaggi di rientro in patria, acquisto libri, premi di studio, salute, ed altro);
- b) favorire, come spazio di incontro interculturale e interconfessionale, il dialogo tra giovani appartenenti alle diverse comunità attraverso proposte culturali e formative, ispirate ai principi della solidarietà e della comprensione reciproca, in un contesto di serena convivenza e collaborazione.
- c) promuovere ed organizzare per il personale della Scuola e dell'Università corsi, seminari, attività culturali, didattiche, formative e di aggiornamento relative all'educazione interculturale, al dialogo interreligioso, alla cittadinanza attiva e alla legalità.
- d) promuovere ed organizzare attività didattiche, formative a carattere culturale, sportive, sia a carattere permanente che articolate in iniziative particolari di corsi, seminari e manifestazioni varie. Particolare attenzione è rivolta alla promozione di corsi di lingua italiana per adulti, distribuiti per livello di apprendimento (riconoscimento Comune di Firenze Assessorato P.I., Del. n. 6649 del 7 novembre 1990), con la finalità di favorire l'integrazione di giovani stranieri nel tessuto sociale e altresì favorire l'incontro e lo scambio culturale e di valori tra persone di varia nazionalità, occasioni per realizzare un processo permanente di reciproca educazione alla mondialità ed alla pace. A tal fine promuove e organizza corsi di formazione e aggiornamento sulla didattica e sulle metodologie dell'italiano L2, per associazioni ed enti con finalità similari e per il personale della scuola.
- e) promuovere lo sviluppo di contatti e scambi culturali con singoli e con associazioni italiane ed estere;

f) collaborare con enti e associazioni pubbliche e private, singole persone per il conseguimento di fini assistenziali e culturali dell'Associazione, oltre alla collaborazione con organismi pubblici e privati per iniziative varie di assistenza, di solidarietà, anche internazionale e culturali in genere;

g) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti utili alla realizzazione degli scopi fissati e comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione si prefigge in tal maniera di aiutare i giovani studenti ad acquisire le conoscenze scientifiche moderne senza dimenticare i valori universali della propria cultura di origine, per essere così, in maniera originale e personale, costruttori di una nuova società al servizio di ogni uomo in un mondo unito.

L'Associazione opera quindi a favore della generalità della popolazione in modo costante, attivo e diretto con servizi tendenti alla rimozione di situazioni di bisogno.

L'Associazione potrà, su delibera dell'Assemblea dei Soci, entrare a far parte di federazioni, fondazioni, o enti simili, aventi fini sociali conformi al presente Statuto.

ART. 3 – L'Associazione non ha scopo di lucro, non si caratterizza politicamente né confessionalmente. Nei limiti delle proprie possibilità assiste qualsiasi studente e consente a chiunque di partecipare alle proprie attività, senza discriminazione di tipo sociale, razziale, economico, culturale, politico, confessionale.

L'Associazione persegue comunque esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ex articolo 10/b del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) punti 3, 4 e 5 del medesimo articolo 10 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO SECONDO

SOCI E PATRIMONIO

ART. 4 – Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri che, condividendo le finalità dell'Associazione, chiedano di farne parte e siano in grado di favorirne il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente art. 2. L'Associazione opera quindi attraverso la prevalente opera assolutamente gratuita dei soci volontari nel rispetto dei comma primo e secondo art. 3 Legge R.T. 28/93. I volontari attivi sono regolarmente assicurati.

E' esclusa ogni temporaneità nella Partecipazione alla vita associativa.

ART. 5 – L'ammissione dei soci è decisa dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando il medesimo:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;
- b) danneggia moralmente o materialmente l'Associazione;
- c) non osserva le disposizioni statutarie o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;
- d) senza giustificati motivi non adempie agli obblighi assunti verso l'Associazione;

e) non proceda al versamento delle quote sociali determinate annualmente dall'assemblea ordinaria nei termini e nei modi da questa stabiliti.

Il socio che si dimette o decade o viene escluso, non ha diritto al rimborso delle quote pagate.

ART. 7 – L'Associazione attua le proprie finalità con i contributi dei soci, di Enti pubblici, con donazioni o eredità di beni mobili ed immobili.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "Onlus" che per legge, statuto o regolamento facciano parte di una medesima ed unitaria struttura.

E' altresì fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO TERZO

ORGANI E FUNZIONAMENTO

ART. 8 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ART. 9 – L'Assemblea generale:

a) rappresenta l'universalità dei soci che hanno tutti diritto di parteciparvi e le sue deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci;

b) si riunisce una volta l'anno, previa convocazione, anche per posta elettronica, con preavviso di 10 giorni, per l'approvazione del Bilancio consuntivo con indicati beni, contributi e lasciti su convocazione del Consiglio Direttivo e ogni volta lo ritenga necessario il Consiglio stesso o almeno un decimo degli associati;

c) formula le direttive generali sull'Associazione;

d) elegge i membri del Collegio Sindacale, preferibilmente tra i non soci;

e) approva e respinge le modifiche dello Statuto eventualmente proposte dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con almeno la presenza, di persona o per delega ad altro associato, della metà dei soci, in prima convocazione; in seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti. Per le modifiche dello Statuto occorrono la maggioranza e il numero legale previsto per la prima

convocazione. Nell'approvazione del Bilancio annuale i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea generale tra i soci e resta in carica per tre anni; qualora, durante il triennio, per dimissioni o altra causa, venga a mancare un membro del Consiglio, la sostituzione sarà decisa dall'Assemblea.”;

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) collaborare con la Direzione del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira per la migliore riuscita delle iniziative programmate, insieme con la Direzione del Centro medesimo; secondo le finalità del presente Statuto;
- b) amministrare i fondi ed i beni dell'Associazione secondo gli scopi statutari e le norme di legge, nonché redigere il Bilancio annuale;
- c) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni sei mesi su convocazione del Presidente e ogni volta lo ritengano opportuno almeno due dei suoi membri.

Le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, resta in carica fino a che rimane in carica il Consiglio Direttivo che lo ha designato ed è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti, compresi quelli giudiziari.

Compiti del Presidente sono:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale e le riunioni del Consiglio Direttivo, convocare il Consiglio medesimo;
- b) curare l'attuazione del programma dell'Associazione, definito dal Consiglio Direttivo. Per questo assegna compiti e ruoli a ciascun membro dell'Associazione prende tutte le decisioni necessarie per garantire il rispetto delle norme statutarie e favorire le attività dell'Associazione;
- c) promuovere i contatti che ritiene più opportuni nei confronti delle istituzioni pubbliche e private e di ogni altra realtà esterna per l'attuazione delle iniziative intraprese dall'Associazione;
- d) presentare all'Assemblea generale degli associati il Bilancio annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

ART. 12 – Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea preferibilmente tra i non soci. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea nomina anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione e vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio alle risultanze del libro contabile e delle scritture, assolve a tutte le altre funzioni attribuite dalla legge.

I Sindaci possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 13 – Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale determinerà modalità e destinazione della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, salvo per quanto acquistato a titolo personale dai soci e posto a servizio dei fini dell'Associazione ai sensi del Codice Civile e della Legge 266/91.

E' fatto obbligo devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di Legge.